



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 22/TFT del 22 novembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 18 novembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 125

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3260/35pfi19-20/MS/PM/ep del 17.09.2019 (Campionato Regionale di 2^a catg.).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Spinelli Rosario n.12.01.1961, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Paratina Chiaiano, per la violazione di cui all'art.4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Martin Arturo n.20.04.1998 (gara del 2.12.2018 per violazione art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Onorato Carmine, (1 gara), della società A.s.d. Paratina Chiaiano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;La società A.s.d. Paratina Chiaiano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Paratina Chiaiano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Onorato Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Spinelli Rosario l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai

deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Paratina Chiaiano, ed il suo Presidente Sig. Spinelli Rosario, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Martino Arturo (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Onorato Carmine mesi (3) tre di inibizione; per il Presidente Spinelli Rosario la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società A.s.d. Paratina Chiaiano la penalizzazione di punti (1) uno in classifica ed € 300,00 (trecento) di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD La Paratina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Martino Arturo (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Onorato Carmine mesi (3) tre di inibizione; per il Presidente Spinelli Rosario la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società A.s.d. Paratina Chiaiano la penalizzazione di punti (1) uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 (trecento) di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 129

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3486/1511pfi18-19/MS/CS/sds del 23.09.2019 (Campionato Under 16 Regionale Maschili).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Christian Capasso n.5.09.2003 (gara del 10.11.2018), Antonio Cristiano n. 6.02.2003 (gare 2.12.2018 e 14.01.2019), Antonio Purcacci n.21.01.2003 (gare 8.12.2018 e 14.01.2019) per violazione art.4, comma 1 e 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del C.G.S. nei quali risultano trasfusi gli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Michele Mondo, (4 gare), della società A.S.D. F.Lli Lodi, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.S.D. F.Lli Lodi, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F.Lli Lodi, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Michele Mondo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Carla Stufa l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.S.D. F.Lli Lodi, ed il suo Presidente Sig.ra Carla Stufa, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Christian Capasso (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Antonio Cristiano (4) quattro giornate di squalifica; il calciatore Antonio Purcacci (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Michele Mondo (6) sei mesi di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD F.Lli Lodi LODI alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Christian Capasso (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Antonio Cristiano (4) quattro giornate di squalifica; il calciatore Antonio Purcacci (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Michele Mondo (6) sei mesi di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 129

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3486/1511pfi18-19/MS/CS/sds del 23.09.2019 (Campionato Under 16 Regionale Maschili).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Carla Stufa n.21.04.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. F.Lli Lodi, per la violazione di cui all'art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art.39 e 43, comma 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. F.Lli Lodi, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 18.11.2019 il rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente per il presidente sig.ra Carla Stufa la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 6 ridotta come sopra per rito); per la società A.S.D. F.Lli Lodi, la sanzione di euro 300 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 450,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il presidente sig.ra Carla Stufa la sanzione finale di mesi quattro di inibizione (s.b. inibizione di mesi 6 ridotta come sopra per rito); per la società A.S.D. F.LLI LODI, la sanzione di euro 300 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 450,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO

FASC. 126

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3354/1437pfi18-19/MS/PM/gb del 18.09.2019 (Campionato Regionale Giovanissimi Under 15).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Visone Michele n.1.01.1980, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Micri, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2. del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, ed oggi trasfusi negli artt.4, comma 1,2, commi 1 e 2, 32, commi 2 e 7 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli art.7. comma 1 dello Statuto Sociale e artt 39 e 43, comma 1 e 6 e art.45 e 61 delle NOIF; calciatore: Esposito Luigi (gara del 13.01.2018 e 18.11.2018), per violazione art.4, comma 1 e 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del C.G.S. nei quali risultano trasfusi gli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Coppola Gennaro (1 gara) e Ferrigno Gennaro (1 gara) della società A.s.d. Micri, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.s.d. Micri, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Micri, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Coppola Gennaro (1 gara) e Ferrigno Gennaro (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Visone Michele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Micri,, ed il suo Presidente Sig. Visone Michele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Esposito Luigi (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Ferrigno Gennaro (4) quattro mesi di inibizione; per il dirigente Coppola Gennaro (4) quattro mesi di inibizione; per il Presidente Visone Michele la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; per la società ASD Micri la penalizzazione di punti (2) due in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Micri alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Esposito Luigi non sanzionabile in quanto infraquattordicenne; per il dirigente Ferrigno Gennaro (3) tre mesi di inibizione; per il dirigente Coppola Gennaro (3) tre mesi di inibizione; per il Presidente Visone Michele la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società ASD Micri € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

FASC. 124

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3271/1435pfi18-19/MS/PM/ep del 17.09.2019 (Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C2).

Rilevato che il sig. Ferro Franco e la società ASD Recale 2002 hanno concordato con la Procura Federale la sanzione ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S. previgente all'esito della comunicazione alla Procura Generale dello Sport, in ordine alla quale il Presidente Federale nulla ha osservato nel termine di cui al secondo comma del predetto articolo, così come reso noto con C.U. n.48/AA dell'8.08.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Dirigenti accompagnatori sigg. Lessa Michele (1 gara) e Perreca Nunzio (1 gara) della società ASD Recale 2002, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Bernardo Carlo n.29.07.1975 (gare del 7.12.2018 e 19.01.2019) per violazione art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Recale 2002, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Lessa Michele (1 gara) e Perreca Nunzio (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le parti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Bernardo Carlo (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Lessa Michele mesi (3) tre di inibizione; per il dirigente Perreca Nunzio mesi (3) tre di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Recale 2002 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Bernardo Carlo (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Lessa Michele mesi (3) tre di inibizione; per il dirigente Perreca Nunzio mesi (3) tre di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 128

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3474/558pfi18-19/MS/PM/ep del 20.09.2019 (Campionato esordienti 12 anni 9v9).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Riccardina Superbo n.22.06.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Robur Caserta, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società Asd Robur Caserta, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere del proprio Presidente, del calciatore Verlezza Vincenzo e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Robur Caserta, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Riccardina Superbo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Robur Caserta, ed il suo Presidente Sig. Riccardina Superbo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Riccardina Superbo la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società A.S.D. Robur Caserta la penalizzazione di punti (1) uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 (trecento00), di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Robur Caserta alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Riccardina Superbo la sanzione di mesi (2) due di inibizione; per la società A.S.D. Robur Caserta la penalizzazione di punti (1) uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 (duecento00), di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 120

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3213/1304pfi18-19/CS/ps del 16.09.2019 (Campionato Allievi Under 16 Salerno).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Sbardella Raffaele nato 16.11.2003, (gara del 3.12.2018) e Campagna Antonio nato 16.01.2003 (gara del 15.01.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Virtus Battipaglia Calcio, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Falivena Aldo (1 gara), Principe Luigi (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Fortunato Rosario l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Virtus Battipaglia Calcio, ed il suo Presidente Sig. Fortunato Rosario, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sbardella Raffaele (3) tre giornate di squalifica; il calciatore campagna Antonio (3) tre giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Sbardella Raffaele (2) due giornate di squalifica; il calciatore campagna Antonio (2) due giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 120

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3213/1304pfi18-19/CS/ps del 16.09.2019 (Campionato Allievi Under 16 Salerno).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Fortunato Rosario n.6.12.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6, 45 e .61 commi 1 e 5 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Falivena Aldo (1 gara), Principe Luigi (1 gara), della società A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4,

commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 18.11.2019 il rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente per il presidente sig. Fortunato Russo la sanzione finale di mesi 2 e giorni 20 di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); per Falivena Aldo la sanzione finale di mesi 2 di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); per Principe Luigi la sanzione finale di mesi 2 di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito) per la società A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio, la sanzione di euro 250 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il presidente sig. Fortunato Rosario la sanzione finale di mesi 2 e giorni 20 di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); per Falivena Aldo la sanzione finale di mesi 2 di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); per Principe Luigi la sanzione finale di mesi 2 di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito) per la società A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio, la sanzione di euro 250 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra).Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per la comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

FASC. 123

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3211/1559pfi18-19/MS/ps del 16.09.2019 (Campionato Pulcini misti a 7 prov. Avellino).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cobuccio Agostino n.2.08.1948, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. VIRTUS IRPINIA SPORTS, per la violazione di cui all'art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art.39 e 43, comma 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Cefalo Claudio, Moscaritolo Andrea, Urciuoli Stefano, Cobuccio Agostino, Bonelli Simone, Losanno Diego E Cerrato Pietro (gara del 27.04.2019), per violazione art.4, comma 1 e 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del C.G.S. nei quali risultano trasfusi gli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 e 43 delle NOIF; allenatore-dirigente accompagnatore sig. Nuvolo Giuseppe (1 gara), della società A.S.D. VIRTUS IRPINIA SPORTS, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.s.d. Virtus Irpinia Sports, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Virtus Irpinia Sports, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dall'allenatore con funzioni di dirigente accompagnatore sig. Nuvolo Giuseppe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cobuccio Agostino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Virtus Irpinia Sports, ed il suo Presidente Sig. Cobuccio Agostino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cefalo Claudio (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Moscaritolo Andrea (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Urciuoli Stefano (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Cobuccio Agostino (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Bonelli Simone (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Losanno Diego (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Cerrato Pietro (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Nuvolo Giuseppe (3) tre mesi di inibizione; per il Presidente Cobuccio Agostino la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società ASD Virtus Irpinia Sports la penalizzazione di punti (1) uno in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Virtus Irpinia Sports alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il dirigente Nuvolo Giuseppe (3) tre mesi di inibizione; per il Presidente Cobuccio Agostino la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società ASD Virtus Irpinia Sports la penalizzazione di punti (1) uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 (trecento,00) di ammenda. Per i calciatori: Cefalo Claudio, Moscaritolo Andrea, Urciuoli Stefano, Cobuccio Agostino, Bonelli Simone, Losanno Diego e Cerrato Pietro non doversi procedere perché di età inferiore ai 14 anni. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

FASC. 121

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3220/1419pfi18-19/MS/PM/cf del 16.09.2019 (Campionato Provinciale 3^a catg. AV).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Iannuzzi Luigia n.23.03.1980, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Vegas Club, per la violazione di cui all'art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art.39 e 43 delle NOIF; calciatore: Petrozziello Davide n.14.03.1986 (gara del 13.01.2019) per violazione art.4, comma 1 e 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del C.G.S. nei quali risultano trasfusi gli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Tucci Michele, (1 gara), della società A.s.d. Vegas Club, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.s.d. Vegas Club, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Vegas Club, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Tucci Michele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Iannuzzi Luigia l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Vegas Club, ed il suo Presidente Sig.ra Iannuzzi Luigia, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Petrozziello Davide (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Tucci Michele mesi (2) due di inibizione; per il Presidente Iannuzzi Luigia la sanzione di (3) tre mesi di inibizione; per la società ASD Vegas Club la penalizzazione di punti (1) uno in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Vegas Club alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Petruzziello Davide (2) due giornate di squalifica; per il dirigente Tucci Michele mesi (2) due di inibizione; per il Presidente Iannuzzi Luigia la sanzione di (2) due mesi di inibizione; per la società ASD Vegas Club la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 (cento,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO

FASC. 122

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.3217/1243pfi18-19/MS/PM/cf del 16.09.2019 (Campionato Provinciale 3^a catg. SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Manzi Flavio Claudio n. 13.12.1954, all'epoca dei fatti Presidente con funzione di dirigente accompagnatore della società A.s.d. Virtus Scala 2018, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore Avitabile Eduardo n. 12.11.1996, (gara del 16.12.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società A.S.D. VIRTUS SCALA 2018, per responsabilità oggettiva, art.1bis comma 5, ed ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Virtus Scala 2018, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Manzi Flavio Claudio (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Manzi Flavio Claudio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Virtus Scala 2018 ed il suo Presidente Sig. Manzi Flavio Claudio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Avitabile Eduardo (3) tre giornate di squalifica; per il Presidente Manzi Flavio Claudio la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; per la società ASD Virtus Scala 2018 la penalizzazione di punti (1) uno in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Virtus Scala 2018 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai

ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Avitabile Eduardo (2) due giornate di squalifica; per il Presidente Mauri Flavio Claudio la sanzione di mesi (1) uno di inibizione; per la società ASD Virtus Scala 2018 la sanzione di € 100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 127

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, Avv. V. Pecorella; Avv. M. Sepe.

Proc.3482/1205pfi18-19/MS/CS/sds del 20.09.2019 (Campionato allievi provinciali CE.).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Menale n.19.03.1957, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s. Fertilia Boys, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Nicola Sglavo n.19.07.2001 (gara del 10.12.2017) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società A.s. Fertilia Boys, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s. Fertilia Boys, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Menale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s. Fertilia Boys, ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Menale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Nicola Sglavo (3) tre giornate di squalifica; per il Presidente Giuseppe Menale la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società ASD Fertilia Boys la penalizzazione di punti (1) uno in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Fertilia Boys alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con

grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Nicola Sglavo (2) due giornate di squalifica; per il Presidente Giuseppe Menale la sanzione di mesi (2) due di inibizione; per la società ASD Fertilia Boys la penalizzazione di punti (1) uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 22 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**